



diritto ed economia dell'impresa

Diretta da LUCIANO M. QUATTROCCHIO

4 - 2019

INTERVENTI di

*C. Savio, G. Galliano, F. Moine, S. Branca,
E. Truffo, G. Ferreri, L.M. Quattrocchio, M. Salvadori, E. Piovesani*

APPROFONDIMENTI di

L.M. Quattrocchio

SAGGI di

M. Callegari



G. Giappichelli Editore – Torino

Rivista telematica bimestrale 4 - 2019 • Iscrizione al R.O.C. n. 25223
ISSN 2499-3158



d e i **diritto ed economia
dell'impresa**

Diretta da LUCIANO M. QUATTROCCHIO

4 - 2019



G. Giappichelli Editore – Torino

Direttore responsabile: Luciano M. Quattrocchio

Direzione e Redazione:

www.dirittoeconomiaimpresa.it

© Copyright 2019 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

EISSN 2499-3158

Pubblicato nel mese di ottobre 2019

Comitato di Direzione

Direttore: Luciano M. Quattrocchio.

Vice-Direttore: Monica Cugno.

Segretario: Maurizio Cavanna.

Consulente linguistico: Diana Fahey.

Comitato Scientifico

Presidente: Guido Bonfante.

Vice-Presidente: Giacomo Büchi.

Segretario: Giuseppe Vanz.

Sergio Foà, Aldo Frignani, Patrizia Grosso, Bruno Inzitari, Fiorella Lunardon, Giovanni Ossola, Alessandra Rossi.

Comitato di Redazione

Presidente: Carlo Majorino (Consigliere SAA).

Vice-Presidente: Francesco Cappello.

Segretario: Maria Maccarrone.

Fabrizio Bava, Cecilia Casalegno, Margherita Corrado, Anna Cugno, Alain Devalle, Paolo Fabris, Elena Gentile, Francesco Gerino, Guido Giovando, Valeria Miraglia, Bianca Maria Omegna, Elena Piccatti, Anna Maria Porporato, Michele Ricciardo Calderaro, Maurizio Riverditi, Fabrizia Santini, Alessandro Terzuolo, Andrea Trucano, Gabriele Varrasi, Barbara Veronese, Alessandro Vicini Ronchetti.

Collaboratori di Redazione

Alessandro Avataneo, Fabrizio Bava, Valentina Bellando, Francesco Cappello, Cecilia Casalegno, Giovanni Castellani, Maurizio Cavanna, Margherita Corrado, Chiara Crovini, Anna Cugno, Monica Cugno, Alain Devalle, Paolo Fabris, Elena Gentile, Francesco Gerino, Guido Giovando, Melchior E. Gromis Di Trana, Maria Maccarrone, Carlo Majorino, Cinzia Manassero, Valeria Miraglia, Roberta Monchiero, Luisa Nadile, Bianca Maria Omegna, Alessandro Pastore, Elena Piccatti, Anna Maria Porporato, G. Quaranta, Michele Ricciardo Calderaro, Maurizio Riverditi, Fabrizia Santini, Alessandro Terzuolo, B. Tessa, Andrea Trucano, Gabriele Varrasi, Barbara Veronese, Alessandro Vicini Tronchetti.

Indice

Interventi

Le fonti informative nel processo civile e nel processo penale

C. SAVIO, Il Registro delle imprese. La fase dell' <i>input</i>	487
G. GALLIANO, Le banche dati nel Registro delle imprese	495
F. MOINE-S. BRANCA, Le banche dati del Terzo Settore nell'ambito delle fonti informative e processuali	511
E. TRUFFO, Le banche dati dei titoli di proprietà intellettuale e industriale	518
G. FERRERI, Le banche dati del sistema bancario e finanziario	522
L.M. QUATTROCCHIO, La disciplina della Centrale Rischi e il danno da segnalazione illegittima	526
M. SALVADORI, L'assunzione di prove all'estero nel processo civile	578
E. PIOVESANI, Banche dati "internazionali" <i>online</i>	595

Approfondimenti

L.M. QUATTROCCHIO, Le società nel settore agricolo: società agricola <i>et alias</i>	606
--	-----

Saggi

L.M. CALLEGARI, <i>Corporate groups under italian law: a comparative approach and the brand-new "crisis code"</i>	619
---	-----

Approfondimenti

Le società nel settore agricolo: società agricola *et alias*

Luciano M. Quattrocchio *

ABSTRACT

L'autore fornisce un'approfondita analisi della società agricola. Egli muove dell'evoluzione delle diverse figure imprenditoriali in ambito agricolo, quali quella del coltivatore diretto di cui all'art. 2083 c.c. e dell'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 c.c., ai quali si affianca la moderna figura dell'"Imprenditore agricolo professionale", introdotta dal d.lgs. n. 99/2004. La trattazione si incentra – poi – sulla società semplice agricola, con un iniziale *focus* civilistico sulla società semplice, nel quale l'autore tratta il dibattuto tema dell'uso abusivo di tale forma societaria qualora relegata a strumento di "mero godimento". Infine, l'autore mette in evidenza l'*iter* di costituzione della società semplice agricola, con particolare attenzione ai requisiti – soggettivi e oggettivi – affinché un'attività possa ritenersi connessa a quella agricola, alla natura dell'iscrizione al registro delle imprese e, infine, ai requisiti per ottenere la qualifica "IAP". L'approfondimento termina con l'elencazione delle ulteriori forme societarie utilizzabili, previo possesso di determinati requisiti, per lo svolgimento dell'attività agricola, nonché con un'interessante analisi, attraverso la citazione di giurisprudenze di merito e di legittimità, dell'insolvenza delle società agricole.

Parole chiave: imprenditore agricolo professionale – società agricola – insolvenza.

The author gives an in-depth analysis of the agricultural company. He moves of the development of the various entrepreneurial figures in the agricultural field, such as that of the self-employed farmer, referred to in art. 2083 civil code, and of the agricultural entrepreneur, referred to in art. 2135 civil code, which are accompanied by the modern figure of the "professional agricultural entrepreneur", introduced by legislative decree no. 99/2004. Then, the treatise concentrates on the società semplice agricola, with an initial civil focus on the società semplice, in which the author deals with the controversial topic of the abusive use of this corporate form if relegated to an instrument of "mere enjoyment". Lastly, the author points out the process of the constitution of the società semplice agricola, with particular attention to the requirements – subjective and objective – so that an activity can be considered connected to the agricultural one, to the nature of the registration in the Business register and, finally, to the requirements to obtain the professional agricultural entrepreneur qualification. The in-depth analysis ends with the listing of the other company forms, usable for the carrying out of the agricultural activity, as well as with an interesting analysis, through the quotation of merit and legitimacy jurisprudence, of the insolvency of the agricultural companies.

Keywords: professional agricultural entrepreneur – agricultural company – insolvency.

* Professore Aggregato di Diritto Commerciale presso l'Università degli Studi di Torino – Dottore Commercialista in Torino.

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. Il coltivatore diretto. – 3. L'imprenditore agricolo. – 4. L'imprenditore agricolo professionale. – 5. La società semplice. – 5.1. Uso e abuso della società semplice. – 5.2. La società semplice agricola. – 6. Le altre forme societarie disponibili. – 7. L'insolvenza delle società agricole.

1. Premessa

Le diverse figure imprenditoriali in ambito agricolo hanno assistito, nel corso del tempo, ad una consistente evoluzione normativa.

L'evoluzione normativa – di impronta civilistica – era iniziata con la legge 5 marzo 2001, n. 57, con la quale il Legislatore aveva ridisegnato i confini dell'agricoltura rimodulando il concetto di imprenditore agricolo, che non deve più svolgere obbligatoriamente un'attività direttamente connessa con il terreno, elemento quest'ultimo che diviene solamente potenziale e non più imprescindibile.

Prima di allora, l'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (“Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura”) aveva introdotto la figura dell’“Imprenditore agricolo a titolo principale” (IATP), estendendola a chi dedicasse all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavasse dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.

Successivamente, la legge 2 agosto 1990, n. 233 (“Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi”) aveva esteso la tutela previdenziale anche agli imprenditori agricoli che, per le notevoli estensioni dei terreni posseduti e per il fabbisogno di giornate lavorative, non potevano essere inquadrati come “Coltivatori diretti”. Per effetto di tale provvedimento legislativo, la figura dell’“Imprenditore agricolo a titolo principale” (IATP) veniva riconosciuta a colui che si dedicasse con professionalità all'organizzazione, programmazione e coordinamento dei fattori produttivi. In particolare, l'art. 13 della legge n. 233/1990, nell'individuare le caratteristiche, prevedeva il requisito soggettivo consistente nella destinazione all'attività agricola di non meno di due terzi del proprio tempo con un ricavo dalla medesima di una percentuale non inferiore al 75% del proprio reddito globale da lavoro (il 50% per i territori montani e le zone agricole svantaggiate).

Su tale figura è poi intervenuto il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (“Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura”) che ha modificato la precedente qualifica di “Imprenditore agricolo a titolo principale” (IATP), istituendo la nuova figura del-

l'“Imprenditore agricolo professionale” (IAP), ed estendendone l'applicabilità anche ai soci di società agricole. Pertanto, ora viene considerato IAP colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi all'attività agricola di impresa direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui all'art. 17 del regolamento CE n. 1257/99).

È stata, quindi, introdotta una nuova figura imprenditoriale operante in agricoltura – lo “IAP” (Imprenditore Agricolo Professionale) – che sostituisce integralmente la figura dello “IATP” (Imprenditore Agricolo a Titolo Principale) e che si affianca a quella del Coltivatore diretto. La differenza è – tuttavia – sostanziale, in quanto per il coltivatore diretto – e non, invece, per l'“Imprenditore Agricolo Professionale” – rimane forte il legame con il fondo agricolo.

Da ultimo, la legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), tramite l'art. 1, comma 515, ha introdotto nell'art. 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (“Norme sui contratti agrari”) un nuovo comma, per effetto del quale: «*Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.*».

2. Il coltivatore diretto

A norma dell'art. 2083 c.c. «*Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.*».

Il coltivatore diretto è, dunque, un piccolo imprenditore che si dedica direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi (in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta) e/o all'allevamento ed attività connesse.

3. L'imprenditore agricolo

Con riguardo all'imprenditore agricolo, l'art. 2135 c.c., così come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 228/2001, stabilisce che: «*è imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura ed allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco, le acque dolci, salmastre o marine.*».

La peculiarità dell'imprenditore agricolo, quindi, è data dal particolare contenuto del tipo di attività economica organizzata e mirata alla produzione di beni.

4. *L'imprenditore agricolo professionale*

Come si è detto, il d.lgs. n. 99/2004 – modificando la precedente normativa – ha istituito la nuova qualifica di “Imprenditore agricolo professionale” (IAP), estendendone il novero anche ai soci di società agricole.

Pertanto, viene considerato “IAP” colui che – in possesso di conoscenze e competenze professionali – dedichi all'attività agricola di impresa, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dalle attività medesime, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui all'art. 17 del reg. CE n.1257/99).

Lo IAP rappresenta quindi, una figura moderna di imprenditore del settore agricolo, un soggetto che riveste un ruolo organizzativo e dirigenziale e non meramente esecutivo e manuale.

5. *La società semplice*

5.1. *Uso e abuso della società semplice*

A norma dell'art. 2249, comma 1, c.c., «*Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo*». Il comma 2 aggiunge: «*Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo*».

La società semplice è quindi, sul piano civilistico, deputata allo svolgimento di attività diverse da quelle commerciali e cioè, escludendo – per semplicità – un *tertium genus*, di attività agricole.

È, peraltro, noto a tutti che lo strumento della società semplice è stato – nel corso del tempo, usato anche per finalità diverse, sulle quali – seppure solo incidentalmente – vale la pena spendere qualche parola.

Come è noto, l'art. 2248 c.c. esclude la possibilità di utilizzo dello strumento societario funzionale al “solo” godimento collettivo, e cioè la sua costi-

tuzione o il suo mantenimento «*al solo scopo del godimento di una o più cose*»; laddove, per “solo scopo di godimento” si deve intendere l’esercizio finale – e non strumentale alla ricerca di ulteriori utilità – delle facoltà d’uso e di disposizione di un diritto cointestato, di natura reale o personale.

Nel contesto codicistico, lo strumento societario – in senso lato – può, dunque, essere utilizzato soltanto per l’esercizio collettivo di un’attività economica speculativa, commerciale o non; con la conseguenza che un contratto di società semplice finalizzata al solo godimento collettivo non è soggetta al diritto della società semplice, bensì a quella della comunione.

Ma tale conclusione non può considerarsi certa se si considera che nella Relazione al Re, predisposta in occasione della promulgazione del Codice Civile, il compito assegnato alla società semplice non era indicato in positivo come quello di sviluppare (esclusivamente) un’attività agricola, ma veniva espressa l’idea che, esclusa l’attività commerciale, la fattispecie di cui all’art. 2251 c.c. «*sostituiva la società civile*».

È, inoltre, facilmente intuibile che il “(mero) godimento” può essere circoscritto ad una fase dell’attività “societaria”, mentre la finalità – dichiarata, ancor prima che attuata – può essere quella di generare utilità diverse ed ulteriori. Ed è evidente che se il godimento (iniziale) è preordinato ad una successiva attività imprenditoriale, si esorbita dal mero godimento e il contratto deve essere qualificato – *optimo iure* – di società.

Da tale ricostruzione discende che l’utilizzo della società semplice come strumento di semplice intestazione di uno o più immobili o di quote societarie, senza la previsione di un’attività ulteriore di natura imprenditoriale (anche soltanto programmatica), esorbita dall’ambito societario.

Pertanto, l’utilizzo abusivo della società semplice è relegato alle sole ipotesi in cui l’oggetto sociale è dimensionato in rapporto ad attività di mero godimento, senza alcun riferimento ad altre attività.

Invece, nel caso in cui la società prevedesse anche lo svolgimento di attività ulteriori, la natura imprenditoriale della complessiva attività sociale fuori discussione. E l’attività dovrebbe essere qualificata come imprenditoriale anche nell’ipotesi in cui venisse implementato un sistema organizzativo particolarmente complesso, tale da conferire implicitamente carattere di imprenditorialità.

E così, non si rientrerebbe nell’ipotesi del mero godimento ove fossero state previste – dopo l’acquisto – opere di ristrutturazione necessarie od opportune per una migliore (al)locazione degli immobili, ad esempio per dare una destinazione commerciale ad immobili abitativi e così via.

In altri termini, la gestione del patrimonio della società semplice – per su-

perare lo schema del mero godimento – non dovrebbe avere solo valore conservativo; con il rischio, tuttavia, che tale attività “trasformi” la società semplice in società commerciale.

Per evitare il rischio di sfociare nella commercialità, si potrebbero immaginare le seguenti ipotesi:

- la costituzione di una società semplice (non di mero godimento) che espliciti nel proprio oggetto sociale la volontà di creare investimenti immobiliari da rendita, con una modesta ristrutturazione degli immobili;
- la costituzione di una società semplice con oggetto in parte agricolo – attività non principale – e in parte di mero godimento.

Ricadrebbero, per contro, nell’ambito della commercialità le seguenti ipotesi:

- l’oggetto sociale prevede attività od operazioni strumentali che non si limitano alla possibilità di contrarre mutui per incrementare il patrimonio immobiliare, ma anche consequenziali fattispecie dismissive, con specifica indicazione della vendita come atto cui è preordinato l’acquisto;
- l’attività è caratterizzata da una complessa struttura organizzativa, non tipologicamente essenziale.

Non dovrebbero, invece, esserci limiti ad acquisizioni successive, anche di beni mobili, purché non integrino attività di acquisti per la vendita.

Ma poco al di là delle considerazioni di natura squisitamente societaria, sopra esposte, è stata di fatto coperta l’apparente antinomia fra godimento collettivo e società semplice attraverso una nutrita legislazione tributaria, che ha previsto benefici fiscali in caso di trasformazione di società commerciali – costituite o mantenute al solo scopo del godimento di una o più cose – in società semplici.

In particolare, l’art. 1.115 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha previsto quanto segue:

- le società di tipo commerciale (società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni), che assegnano o cedono ai soci beni immobili diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale o beni immobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, hanno accesso – a certe condizioni e se l’assegnazione o la cessione sopravvivono entro un dato termine – a un insieme di privilegi (e quindi di immunità dal diritto tributario comune) sia sul versante delle imposte dirette (imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e del-

l'IRAP) sia su quello delle imposte indirette (imposte di registro, ipotecarie e catastali);

- le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che – entro il medesimo termine – si trasformano in società semplici.

Come si evince chiaramente dalla norma, i beni oggetto della disciplina agevolativa devono avere natura non strumentale all'esercizio di un'attività economica e, pertanto, possono formare oggetto anche di “(mero) godimento”; possono, cioè, costituire il patrimonio gestito – *rectius*, goduto – dalla società semplice che risulta dalla trasformazione.

L'intervento normativo ha, quindi, reso la società semplice un possibile strumento societario – facoltativo, rispetto a quello della comunione – del godimento collettivo.

Da tale conclusione pare discendere l'ulteriore corollario della legittimità di trasformazioni di società commerciali in società semplici di mero godimento, anche in difetto delle condizioni per accedere alle agevolazioni tributarie, nonché della costituzione di società semplici di mero godimento.

D'altronde, disconoscere la costituzione quando la legge consente la trasformazione (agevolata) integrerebbe una violazione del precetto costituzionale della parità di trattamento (art. 3 Cost.).

Né si può ritenere che la deroga abbia carattere temporaneo, giacché tale interpretazione avrebbe senso solo nel caso in cui si assegnasse un termine per il passaggio da società a comunione.

E se la conclusione è corretta, la società semplice può – successivamente alla trasformazione o sin dalla sua costituzione – continuare nella sua “politica” di acquisti immobiliari a fini di godimento.

Si deve, cioè, ritenere che il diritto tributario – che ha pari rango legislativo, rispetto al diritto civile e commerciale – abbia innovato quest'ultimo o che, comunque, abbia contribuito a superare un dubbio civilistico, attraverso l'allargamento – per la sola società semplice – della portata dell'art. 2247 c.c. al mero godimento.

5.2. La società semplice agricola

La società semplice è la forma di società più elementare nel nostro ordinamento e più diffusa in agricoltura, non richiedendo un *iter* complesso per la sua costituzione e – nel contempo – garantendo anche diversi vantaggi di natura fiscale per i soci.

A norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 99/2004, per la costituzione di una società

semplice agricola che intenda usufruire delle agevolazioni fiscali occorre che sia rispettata una serie di requisiti:

- la ragione sociale deve contenere l'indicazione di società agricola;
- deve avere come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole, al fine di beneficiare della tassazione catastale;
- l'attività deve consistere nella manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione della terra o del bosco o dall'allevamento di animali intese anche come attività connesse.

Le attività connesse a quella agricola, per essere tali, devono assolvere a requisiti soggettivi e oggettivi quali:

- requisito soggettivo: l'imprenditore che svolge attività connesse deve essere lo stesso imprenditore agricolo che esercita la coltivazione della terra o del bosco o l'allevamento;
- requisito oggettivo: i prodotti ottenuti con le attività connesse devono provenire prevalentemente dall'attività di coltivazione della terra, del bosco o di allevamento esercitata dall'imprenditore agricolo; la fornitura di beni o servizi deve essere effettuata utilizzando prevalentemente le attrezzature o le risorse dell'azienda o agriturismo.

La costituzione della società semplice prevede un *iter* semplice e veloce, dal momento che la costituzione può aver luogo anche verbalmente, fatta eccezione per i casi in cui è previsto il conferimento di immobili.

La società semplice deve essere iscritta nel registro delle imprese, in un'apposita sezione speciale. L'iscrizione è priva di effetti giuridici, avendo solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia.

La società, oltre a possedere i requisiti sopra elencati, deve avere un altro requisito fondamentale per ottenere la qualifica IAP: almeno uno dei soci deve possedere la qualifica di IAP per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste a favore dei coltivatori diretti.

6. Le altre forme societarie disponibili

L'attività agricola, che nella maggior parte dei casi si svolge attraverso la forma della ditta individuale, dell'azienda familiare, o – come si è detto – della società semplice, si è evoluta e adeguata alle strutture societarie più evolute, presenti nel nostro ordinamento.

In particolare, le società agricole possono essere costituite anche nella for-

ma di società di capitali quali: s.r.l, s.r.l.s e s.p.a.

Le stesse tuttavia, per essere qualificate “Società agricole”, devono possedere i seguenti tre requisiti:

- esercizio esclusivo di attività agricole e connesse, così come individuate dall’art. 2135 c.c.:
 - la coltivazione del fondo;
 - la silvicoltura;
 - l’allevamento di animali e tutte le relative attività connesse;ove, per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono tutte le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria al ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
- le attività connesse sono individuate in:
 - attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali;
 - attività dirette alla fornitura di beni o servizi utilizzando prevalentemente le attrezzature o risorse dell’azienda agricola;
 - attività dirette alla diffusione degli agriturismi.

Al riguardo, l’art. 36, comma 8, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha modificato l’art. 2 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, precisando che non costituiscono distrazione dall’esercizio esclusivo delle attività agricole le attività commerciali, industriali, ipotecarie e immobiliari, a patto che siano finalizzate a migliorare l’attività agricola. In particolare, secondo la circolare 50/E 2010 dell’Agenzia Entrate, la società che effettui attività di locazione, comodato e affitto di immobili per uso abitativo, oppure terreni e fabbricati a uso strumentale delle attività agricole, resta agricola se queste attività sono marginali, con entrate non superiori al 10% del ricavo complessivo.

Oltre al requisito di cui sopra, occorre dare evidenza, mediante obbligatoria indicazione all’interno della denominazione sociale, della locuzione “Società Agricola”.

Infine, i soci e gli amministratori devono possedere speciali qualifiche: in particolare, almeno un amministratore deve possedere il requisito di imprenditore agricolo professionale IAP o di coltivatore diretto.

Vista la possibilità che, nelle società di capitali, gli amministratori possano anche non essere soci, si potrebbe avere una società agricola in cui nessuno dei soci è un agricoltore.

Anche nel caso in cui la società sia unipersonale, la presenza di almeno un amministratore con i suddetti requisiti permette alla società di maturare la qualifica di società agricola e l'accesso alle agevolazioni connesse.

Va specificato che, secondo l'art. 1 comma 3-*bis*, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, la qualifica di imprenditore agricolo professionale IAP può essere "appartata" dall'amministratore a una sola società; questo per evitare la creazione di cariche amministrative fittizie, al solo fine di ottenere le agevolazioni spettanti alle società agricole.

7. L'insolvenza delle società agricole

Relativamente al fallimento dell'imprenditore (asseritamente) agricolo, la Corte di Cassazione, con sentenza del 19 aprile 2016, n. 16614, depositata l'8 agosto 2016, ha chiarito che è fallibile colui che esercita un'attività d'impresa asseritamente agricola ma non sia in grado di dimostrare l'estensione del terreno impegnato e la qualità della produzione, al fine di evidenziare il reale rapporto di connessione fra il commercio dei prodotti ortofrutticoli e l'attività agraria espletata. La Suprema Corte, rigettando il ricorso proposto da un imprenditore avverso il mancato riconoscimento della natura agricola della propria attività, ha precisato che – anche in presenza di attività qualificabili in astratto come connesse – occorre dimostrare che i prodotti sono ottenuti in prevalenza con la coltivazione del proprio fondo. Inoltre, non essendo decisiva l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, l'imprenditore deve dimostrare il mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 1 legge fall.

In tema di fallimento della società agricola e di svolgimento da parte di quest'ultima di attività commercial, la Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 13 luglio 2016, n. 769, depositata il 12 agosto 2016, ha chiarito che, al fine di verificare se una società agricola abbia come oggetto sociale esclusivo le attività agricole disciplinate dall'art. 2135 c.c., occorre accertare se quest'ultima svolgeva, concretamente, attività commerciale al momento della presentazione del ricorso per il fallimento, senza poter far riferimento – così come disciplinato dall'art. 1, comma 2, legge fall., per quanto riguarda gli imprenditori commerciali – ad alcun criterio temporale. Nel caso di specie, inoltre, la Corte d'Appello ha altresì specificato che non può essere invocato il fatto che la società debitrice avesse concesso in affitto il ramo di azienda avente ad oggetto l'attività commerciale, sul riflesso che tale situazione è equiparabile all'esercizio dell'attività stessa.

Successivamente, la Corte di Cassazione, con ordinanza 21 giugno 2018, n. 23157, depositata il 26 settembre 2018, ha chiarito che una società il cui oggetto sociale preveda l'esercizio di un'attività d'impresa commerciale, indipendentemente dall'esercizio effettivo di un'attività agricola, è fallibile. La Suprema Corte ha precisato che, a differenza dell'imprenditore individuale, per l'attività d'impresa esercitata in forma societaria è determinante quanto previsto nello statuto sociale e se l'oggetto sociale prevede l'esercizio di un'attività commerciale, la società acquista qualifica di imprenditore commerciale dal momento della costituzione; di conseguenza, anche se l'attività effettivamente esercitata è quella agricola, ciò non comporta la qualifica di imprenditore agricolo con esenzione dal fallimento.

Infine, la Corte di Cassazione, con sentenza del 9 novembre 2018, n. 3871, depositata in data 22 febbraio 2019, ha chiarito che qualora venga accertato che un'impresa agricola costituita in forma societaria eserciti in misura prevalente un'attività commerciale, pur contemplando l'oggetto sociale il solo svolgimento dell'attività agricola, tale impresa è fallibile anche se alla data del deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento l'esercizio dell'attività commerciale è cessato. Nel caso in esame, era stato accertato che le attività commerciali svolte in misura prevalente dall'impresa agricola esercitata in forma societaria non erano compatibili con la qualifica di imprenditore agricolo, in particolare per l'acquisto da terzi di prodotti finiti poi commercializzati.

Con riguardo alla fallibilità della società cooperativa agricola, la Corte di Cassazione, con sentenza del 12 maggio 2016, n. 9788, ha precisato che ai fini della fallibilità di una società cooperativa agricola non occorre verificare il perseguimento dello scopo mutualistico, giacché tale requisito non rileva ai fini del riconoscimento o meno della qualità di impresa agricola, e quindi della fallibilità o meno dell'impresa medesima. La Suprema Corte chiarisce che il giudice di merito deve esaminare il contenuto delle clausole statutarie, verificare in concreto l'esercizio dell'attività d'impresa e, infine, analizzare le attività connesse poste in essere e se, per esse, venga rispettato il criterio di prevalenza previsto dalla legge, che consente il riconoscimento della qualità di impresa agricola, esentata dal fallimento. In aggiunta, la Corte di Cassazione, con ordinanza del 15 settembre 2017, n. 831, depositata il 16 gennaio 2018, si è espressa in tema di fallibilità delle cooperative agricole. Nello specifico, la Suprema Corte ha affermato che, ai fini della verifica della non fallibilità delle stesse, non è sufficiente la circostanza che i conferimenti da parte dei soci siano stati superiori, per due esercizi consecutivi, al cinquanta per cento rispetto alla quantità e al valore totale dei beni impiegati, ma è necessario indagare sull'esercizio dell'"attività connessa" a quella agricola – di cui all'art. 2135

c.c. –, la quale deve comunque essere caratterizzata – in modo continuativo e non solo per un periodo circoscritto in pochi esercizi sociali – dall’apporto prevalente dei soci o dalla destinazione prevalente ai soci di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 228/2001.

Quanto al concordato preventivo, la Corte di Cassazione, con sentenza del 12 giugno 2018, n. 18738, depositata il 13 luglio 2018, è stata chiamata ad esprimersi in tema di concordato preventivo e ha affermato che la procedura concordataria può essere risolta per inadempimento, ai sensi dell’art. 186 legge fall., qualora la stessa non abbia soddisfatto i creditori nella misura di quanto previsto dal piano, a meno che l’inadempimento non sia di scarsa importanza. Nel caso di specie, il concordato preventivo proposto da una società agricola a r.l. veniva risolto a causa del mancato trasferimento di un terreno, con la conseguente incapacità della procedura concordataria di soddisfare il creditore ipotecario. Pertanto, il tribunale dichiarava la risoluzione del concordato e successivamente la corte di appello confermava la decisione di primo grado. Giunti infine in Cassazione su ricorso della società agricola a r.l., la Suprema Corte ha affermato che nelle procedure concordatarie conta il mancato raggiungimento del risultato – ovvero l’impossibilità di soddisfare i creditori secondo quanto previsto dal piano – e a nulla rilevano le motivazioni per le quali si sia verificato l’insuccesso. Inoltre, secondo quanto stabilito dall’art. 186 legge fall. la risoluzione del concordato può non avvenire soltanto qualora l’inadempimento sia di scarsa importanza. Nel caso *de quo*, pertanto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società agricola a r.l.